STATUTO

NUOVA SOCIETÀ

PER LA

COLONIZZAZIONE E COLTIVAZIONE

DELLA

SARDEGNA

1869

FIRENZE
PER GLI EREDI BOTTA
Tipografi della Camera dei Deputati

STATUTO

NUOVA SOCIETÀ

PER LA

COLONIZZAZIONE E COLTIVAZIONE

DELLA

SARDEGNA

1869

FIRENZE
PER GLI EREDI BOTTA
Tipografi della Camera dei deputati

PATRONATO DI VIGILANZA

Acerbi generale **Giovanni**, deputato al Parlamento.
Alippi cavaliere **Luigi**, deputato.
Belinzaghi commendatore **Giulio**, sindaco e banchiere di Milano.
Camerini conte **Luigi**, possidente.
Cattani cavaliere **Cavalcanti**, deputato.
Cucchi Francesco, deputato.
Corrado avvocato **Antonio**, deputato.
Ehrenfreund cavaliere **Alberto**, banchiere.
Favara barone **Vincenzo**, possidente.
Frigyesi colonnello **Gustavo**.
Garibaldi ingegnere **Ricciotti**.
Giovanelli principe **Gius**[pe], senatore del regno e sindaco di Venezia.
Maffei cavaliere **Simplicio**, possidente.
Rieter Heinrich, banchiere.
Rossi avvocato **Giuseppe**.
Sega Carlo, direttore delle miniere solfi.
Solinas dottor **Giuseppe**, direttore della Banca del popolo in Sassari.
Serpieri cavaliere **Enrico**, banchiere.
Strozzi conte **Filippo**, possidente.
Tagliavia Pietro, negoziante.
Teichmann Luigi, banchiere.

STATUTO

TITOLO I.

Scopo, sede e durata della Società.

Art. 1. È istituita una Società anonima sotto il titolo: **Nuova Società per la colonizzazione e coltivazione della Sardegna.**

La Società s'intenderà definitivamente costituita quando sette mila azionio saranno collocate.

Art. 2. La Società ha per iscopo di rivolgere all'isola di Sardegna la emigrazione che si parte con progressivo movimento dall'Italia per lontani paesi; di mutare le condizioni infelici del proletariato creando, nuove classi di proprietari; di acquistare 295,350 ettari di terreno per fondarvi colonie agrarie secondo i migliori ordinamenti; di formare in seno alle stesse colonie istituti industriali; e di esercitare il commercio di prodotti sardi tra l'isola ed il continente.

Art. 3. La Società trasporterà nello spazio di dieci anni dodici mila e cento famiglie coloniche nella proporzione che segue:

Anno				
Anno	1.	1ª colonia	N°	220
—	2.	2ª, 3ª	»	440
—	3.	4ª, 5ª, 6ª	»	660
—	4.	7ª, 8ª, 9ª, 10ª	»	880
—	5.	11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª	»	1100
—	6.	16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª	»	1320
—	7.	22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª	»	1540
—	8.	29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª	»	1760
—	9.	37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª	»	1980
—	10.	46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª 55ª.	»	2200
		Totale delle famiglie		12,100

Art. 4. La Società si propone di edificare nello spazio di dieci anni dodici mila e cento case divise in cinquantacinque villaggi.

Ogni colonia avrà una superficie di 5370 ettari di terreno divisi in 220 lotti di 24 ettari ciascuno.

Atr. 5. La Società darà, dopo dieci anni, ad ogni famiglia colonica, composta di sei membri, sei ettari di terreno; una casa mobiliata composta di quattro stanze con cantina, del valore complessivo di lire 2000 per i coloni, e di 3000 per gli artigiani; e di più una somma di lire 3000 circa, economizzata sui risparmi di dieci anni.

Art. 6. La Società avrà la sua sede generale in Firenze e la direzione in Sardegna.

Art. 7. Essa avrà la durata di anni venti.

TITOLO II.

Capitale sociale e azioni.

Art. 8. Il capitale sociale è per ora stabilito in **sette milioni** di lire italiane, destinate all'acquisto dei beni demaniali della Sardegna, ed alla fondazione della prima colonia fra Portotorres e Sassari, al quale scopo la società ha già acquistata la splendida possessione denominata la *Crucca*, di ettari 1500, appartenente al signor cavaliere Maffei.

Il primo capitale si divide in sette serie. La prima emissione è rappresentata da 1000 azioni di lire 1000 ciascuna. Le altre serie verranno assunte dai coloni e dagl'impiegati stessi successivamente nel tempo del loro arrivo e pagate entro il periodo di anni dieci, rimanendo allora proprietari assoluti del titolo liberato.

Il capitale sociale sarà aumentato coll'emissione delle obbligazioni a premi fino a quella somma che sarà giudicata necessaria, conforme al progetto tecnico, senza che gli azionisti sieno obbligati a versare altre somme fuor di quella fissata dalle azioni sottoscritte.

Art. 9. Le azioni si pagano a decimi nell'atto della sottoscrizione. Le altre nove rate, quando ne venga fatta richiesta dalla Direzione Generale, ad intervalli non minori di un mese.

Art. 10. Al primo versamento verrà rilasciata una qnietanza inserita nel titolo interino, staccata da un registro a matrice e firmata dal direttore temporaneo, da un socio promotore e dal Direttore del banco delegato.

Art. 11. Nell'atto dell'ultimo versamento verrà rilasciato il titolo definitivo al portatore; però nel secondo versamento e nei successivi, i sottoscrittori riceveranno una regolare quietanza.

Art. 12. La Società non riconosce che un solo proprietario per ogni azione.

I titoli definitivi saranno pure staccati da un registro a matrice, e porteranno la firma del Presidente del Consiglio generale, del Direttore e del Cassiere della Società.

Art. 13. L'acquisto di una o più azioni porta con sè il pieno assentimento a questo statuto.

Art. 14. Gli azionisti sono privati, coloni ed impiegati. Il loro numero totale è di 20,000, suddivisi in 55 colonie, vale a dire 363 per ogni villaggio (Articolo 92 dello statuto).

Art. 15. I soci che non avranno adempito le condizioni prescritte per il pagamento delle rate, s'intenderanno decaduti di pieno diritto dalla loro qualità di azionisti.

Essi non avranno diritto al rimborso del denaro versato.

Art 16. Il domicilio dell'azionista s'intende stabilito presso la sede generale della Società per tutti gli effetti legali.

TITOLO III.

Assemblea generale.

Art. 17. Fanno parte della prima Assemblea generale tutti i soci che hanno pagato per intero le azioni acquistate.

Il **titolo definitivo al portatore** servirà come carta di ammissione.

Art. 18. L'Assemblea generale si raduna ordinariamente una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci presuntivi e consuntivi e per la discussione di tutte le proposte dei soci che riguardano l'interesse sociale. Potrà essere convocata straordinariameute ad istanza del Consiglio e della Direzione, e a richiesta del numero di azionisti prescritto dall'articolo 114 del Codice di commercio.

Delibera a maggioranza di voti.

Art. 19. Ogni azionista, qualunque sia il numero delle azioni di cui è detentore, non avrà diritto che ad un solo voto.

Art. 20. L'Assemblea è legalmente costituita allorchè i membri intervenuti sono in numero non minore di 100.

Art. 21. Le convocazioni ordinarie e straordinarie saranno fatte per mezzo d'avvisi nel **Monitore dei coloni** per la Sardegna, e nel **Monitore delle società industriali e commerciali,** *foglio ufficiale della Società di colonizzazione e coltivazione della Sardegna, in Firenze.*

Art 22. Se, nel giorno fissato per la riunione, non si riscontrasse la condizione espressa nell'articolo 18, l'Assemblea sarà rimandata a dieci

giorni, e tutte le deliberazioni prese in questa definitiva adunanza saranno valide purchè il numero degli azionisti presenti sia almeno di cinquanta, e qualunque sia la cifra del capitale dai medesimi rappresentato, purchè la deliberazione stessa verta sulle materie contenute nell'ordine del giorno pubblicato per la prima adunanza.

Art. 23. L'ordine del giorno sarà formulato sulle proposte del Consiglio, del Direttore generale e dei soci richiedenti l'adunanza a tenor di legge.

Vi saranno ammesse anche le proposte presentate per iscritto otto giorni prima della riunione.

Art 24. Il Presidente ed il Segretario del Consiglio generale adempiono lo stesso uffizio nell'Assemblea generale.

TITOLO IV.

Consiglio generale.

Art. 25. Tutta la vigilanza dell'andamento generale è riposta in un Consiglio di 10 membri eletti dall'Assemblea generale.

I Consiglieri durano in carica un anno.

Art. 26. Il Consiglio ha le più estese facoltà sull'amministrazione della Società, e concentra in sè tutte le attribuzioni che non sono riservate all'Assemblea generale.

Art. 27. Il Consiglio composto di 10 membri elegge ogni anno nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario con annuo stipendio.

Art. 28. La metà di questi membri devono dimorare quotidianamente in Firenze, e due di essi dovranno essere presenti ai lavori giornalieri per uno spazio di tempo non minore di sei ore al giorno.

Art. 29. Il Consiglio si aduna ordinariamente ogni mese, e straordinariamente ogni volta che lo richiede l'interesse della Soceità;

Delibera a maggioranza di voti.

Art. 30. Dovrà mensualmente eleggere nel proprio seno due Delegati per osservare l'andamento giornaliero dell'impresa; presso l'ufficio centrale l'uno, e l'altro sul luogo delle colonie.

Art. 31. Può altresì delegare parte delle sue facoltà ai due Delegati, come all'articolo 30, per l'esecuzione di affari speciali.

Art. 32. Il Consiglio disporrà di una somma annua di lire 100,000 per sopperire alle spese di viaggi e compensi dei Consiglieri delegati.

Esso fisserà l'importare di qneste rimnnerazioni.

Art. 33. Il Consiglio avrà la sua sede in Firenze presso l'nfficio centrale della Società.

TITOLO V.

Direttore generale.

Art. 34. Tutta l'operazione e amministrazione della Società, sotto la responsabilità ed autorità del Consiglio, è affidata al Direttore generale.

Art. 35. Esso è nominato nella prima Assemblea generale, e non può essere revocato se non per deliberazione motivata dal Consiglio, salva l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può per altro sosponderlo dal suo uffizio in casi gravi, purchè ne riferisca sempre all'Assemblea nella prima adunanza.

Art. 36. Il Direttore generale è il rappresentante della Società;

Dirige e vigila l'andamento di tutto il servizio;

Verifica tutti i documenti relativi all'andamento della Società.

Art. 37. Il Direttore generale, in caso di urgenza, provvede direttamente agli atti conservatorii nell'interesse sociale;

Rivede i rogolamenti di servizio nel luogo delle operazioni e li presenta alla sanzione del Consiglio.

Le spese per i viaggi che dovrà fare a cagione di uffizio, gli verranno rimborsate ogni tre mesi.

Art. 38. Il Direttore generale è responsabile verso la Società dell'eseguimonto di tutte le operazioni alle sue cure affidate.

Approvati dal Consiglio il numero e lo stipendio degli impiegati da lui proposti, egli apporrà la sua firma alle rispettive nomine e potrà anche, in casi gravi, rivocare gl'impiegati stessi riferendone al Consiglio.

Art. 39. Il Direttore generale può assistere alle adnnanze del Consiglio e vi avrà voto deliberativo, eccetto i casi in cui vi potesse avere interesso diretto.

Art. 40. Dovrà il Direttore generale sottoporre ogni mese al Consiglio un rapporto particolarizzato delle operazioni fatte e un resoconto della tennta amministrazione.

Art. 41. In caso di malattia o di assenza del Direttore generale supplisce l'Ispettore generale, ma può il Consiglio provvedere alla temporanea surrogazione di lui d'accordo col medesimo.

TITOLO VI.

L'ispettore generale.

Art. 42. L'ispettorato è riposto in un Ispettore generale, sotto la re sponsabilità del Consiglio generale.

Art. 43. Esso è nominato dal Consiglio generale con approvazione della Assemblea generale.

Art. 44. Può essere sospeso dal suo ufficio, in casi gravi, dal Consiglio generale.

Art. 45. L'Ispettore vigila l'andamento generale. Il medesimo, oltre al suo stipendio annuo, percepisce annualmente una somma di L. 10,000 circa per sopperire alle speso di viaggio, ecc.

Art. 46. Egli ha la responsabilità vorso il Direttore ed il Consiglio generale dell'eseguimento di tutte le verificazioni;

Firma tutti i documenti relativi all'andamento generale.

Art. 47. Dovrà l'Ispettore presentare ogni 15 giorni al Direttore generale un rapporto particolareggiato delle sue operazioni, ed ogni mese un resoconto generale della sua amministrazione in due copie, l'una pel Direttore, l'altra pel Consiglio generale.

Art. 48. In caso di malattia o di assenza, il Direttore generale provvederà alla di lui temporanea surrogazione.

TITOLO VII.

Direttore coloniale.

Art. 49. Ogni colonia avrà un Direttore incaricato dell'andamento generale della colonia medesima.

Art. 50. Il Direttore coloniale è responsabile verso il Dirottore generale di tutte le operazioni a lui affidate riguardanti la colonia.

Art. 51. Tutti gl' impiegati della colonia, inclusive i tre Direttori, agrario, industriale e commerciale, funzionanti nella colonia medesima, come pure tutti i coloni, sono posti sotto la dipendenza del Direttore coloniale.

52. Il Direttore coloniale presenterà ogni settimana al Direttore generalo un rapporto particolarizzato dei miglioramenti ottenuti e di quelli che potrebbero ottenersi, accompagnandolo con quelle osservazioni che crederà opportune nell'interesse della Società medesima.

TITOLO VIII.

Direzione agraria.

Art. 53. Tutta l'amministrazione agraria sotto la responsabilità del Direttore generale è affidata al Direttore agrario.

Art. 54. Esso viene nominato, a proposta del Direttore generale, dal Consiglio, e non può essere rivocato se non per deliberazione motivata dal Consiglio.

Egli avrà sede nel luogo di colonizzazione.

Art. 55. Può essere sospeso dal suo ufficio, in casi gravi, dal Direttore generale, purchè se ne riferisca sempre al Consiglio generale.

Art. 56. Il Direttore agrario dirige e vigila l'andamento generale dell'agricoltura;

Firma tutti i documenti relativi all'agricoltura;

Compila i regolamenti di servizio agrario e li presenta per la approvazione al Direttore generale e per la sanzione al Consiglio generale.

Art. 57. Il Direttore agrario ha la responsabilità verso il Direttore generale dell'eseguimento di tutte le operazioni agrarie.

Il Direttore agrario dovrà avere a sua disposizione uno scienziato, al qnale possa affidare le commissioni tecniche presso i primari istitnti agrari di Europa.

A questo fine, grandemente ntile al progresso agrario, disporrà di una somma annna di lire 50,000 circa.

Art. 58. Approvati dal Direttore generale il numero e gli stipendi degl'impiegati agrari, il Direttore agrario avrà la facoltà di sospenderli, ma sempre con approvaziono del Direttore generale.

Art. 59. Dovrà il Direttore agrario presentare ogni settimana al Direttore generale un rapporto particolarizzato dolle operazioni fatte, ed ogni mese un resoconto generale dell'amministrazione in due copie, l'una pel Direttore generale, l' altra per l'ispettore.

Art. 60. In caso di malattia o di assenza, il Direttore generale provvederà alla di lui temporanea surrogazione.

TITOLO IX.

Direzione industriale.

Art. 61. Tutta l'amministrazione industriale sotto la responsabilità del Direttoro gonerale è affidata al Direttore industriale.

Art. 62. Esso viene nominato, a proposta del Direttore generale, dal Consiglio, e non può essere rivocato se non per deliberazione motivata del Consiglio medesimo.

Art. 63. Esso per altro può dal Direttore generale venir sospeso dall'ufficio in casi gravi, purchè se ne riferisca sempre al Consiglio generale.

Art. 64. Il Direttoro industriale dirige e vigila l'andamento generale dell'industria.

Compila i regolamenti di servizio industriale e li presenta per l'approvazione al Direttore generale;

Egli deve aver sede sul luogo di Colonizzazione.

Art. 65. Il Direttore industriale ha la responsabilità verso il Direttore generalo dell'eseguimento di tutte le operazioni al suo incarico affidate.

Il Direttore industriale avrà a sua disposizione un impiegato tecnico colla commissione di viaggiare, a fine di studiare quelle scoperte che possano riuscire utili alla Società medesima e al progresso industriale del paese. A questo scopo disporrà di una somma annua di lire 40,000 circa.

Art. 66. Approvato dal Direttore generale il numero e gli stipendi degl'impiegati industriali, il Direttore industriale avrà la facoltà di sospenderli, sempre con approvazione del Direttore generale.

Art. 67. Dovrà il Direttore industriale presentare ogni settimana al Direttore generalo un rapporto particolarizzato dolle operazioni fatte, ed ogni mese un resoconto generale dell'amministrazione industriale in due copie, l'una per il Direttore generale, l'altra per l'ispettore.

Art. 68. In caso di malattia o di assenza, il Direttore generale provvede alla di lui temporanea surrogazione.

TITOLO X.

Direzione commerciale.

Art. 69. Tutta l'amministrazione commerciale sotto la responsabilità del Direttore generale è affidata al Direttore commerciale.

Art. 70. Esso viene nominato, a proposta del Direttore generale, dal Consiglio, e non può essere rivocato se non per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

Il Direttore generale può per altro sospenderlo dal suo ufficio in casi gravi, purchè se ne riferisca sempre al Consiglio generale.

Art. 71. Il Direttore commerciale dirige e vigila l'andamento generale del commercio.

Egli deve aver domicilio sul luogo di colonizzazione;

Firma tutti i documenti relativi al commercio;

Compila i regolamenti di servizio commerciale e li presenta per l'approvazione al Direttore generale e per la sanzione al Consiglio.

Art. 72. Il Direttore commerciale ha la responsabilità verso il Direttore generale dell'eseguimento di tutte le operazioni commerciali.

In tal caso, approvati dal Direttore generale il numero e gli stipendi degli impiegati commerciali, il Direttore commerciale avrà la facoltà di sospenderli in casi gravi, sempre con approvazione del Direttore generale.

Art. 73. Dovrà il Direttore commerciale presentare ogni settimana al Direttore generale un rapporto particolarizzato delle operazioni fatte, ed ogni mese un resoconto generale dell'amministrazione commerciale in due copie, l'una al Direttore, l'altra all'ispettore generale.

Art. 74. In caso di malattia o di assenza il Direttore generale provvede alla di lui temporanea surrogazione.

TITOLO XI.

Direzione amministrativa.

Art. 75. L'amministrazione generale è riposta in un Direttore amministrativo sotto la responsabilità ed autorità del Consiglio generale.

Avrà sede presso l'ufficio centrale.

Art. 76. Esso è nominato dal Consiglio con approvazione dell'Assemblea generale. Il Consiglio può per altro sospenderlo dal suo ufficio in casi gravi.

Art. 77. Il Direttore amministrativo ha la responsabilità verso il Consiglio ed il Direttore generale dell'eseguimento di tutte le operazioni amministrative.

Art. 78. Il Direttore amministrativo dirige e vigila l'andamento generale dell'amministrazione.

Compila i regolamenti di servizio amministrativo e li presenta alla sanzione del Consiglio.

Art. 79. Approvati dal Consiglio e dal Direttore generale il numero e gli stipendi degli impiegati amministrativi, egli farà le rispettive nomine

e potrà anche, in casi gravi, rivocarli con approvazione del Direttore generale.

Art. 80. Dovrà il Direttore amministrativo presentare ogni 15 giorni al Consiglio un rapporto particolarizzato delle operazioni fatte, ed ogni mese un resoconto generale dell'amministrazione finanziaria in due copie, l'una pel Consiglio, l'altra pel Direttore generale.

Art. 81. In caso di malattia o di assenza, il Consiglio provvede alla temporanea surrogazione di lui, d'accordo col medesimo.

TITOLO XII.

Sotto-direzione amministrativa.

Art. 82. L'amministrazione figliale in Sardegna è riposta in un Sotto-Direttore amministrativo, sotto la responsabilità e autorità del Direttore generale.

Avrà sede in Sardegna.

Art. 83. L'ufficio sarà provvisoriamente tenuto da un banchiere che ha sede in Sardegna. Esso è nominato dal Direttore generale con approvazione del Consiglio generale.

Art. 84. Il Sotto-Direttore amministrativo ha la responsabilità verso il Direttore generale di tutte le operazioni amministrative.

Art. 85. Il Sotto-Direttore amministrativo dirige e vigila l'andamento delle tre direzioni, agraria, industriale e commerciale in Sardegna.

Compila i regolamenti di servizio amministrativo e li presenta alla sanzione del direttore generale.

Art. 86. Dovrà il Sotto-Direttore amministrativo presentare ogni quindici giorni al Direttore generale un rapporto particolarizzato della sua amministrazione ed ogni mese un resoconto generale dell'amministrazione finanziaria in due copie, l'una per il Direttore generale e l'altra per la direzione amministrativa.

TITOLO XIII.

Cassiere.

Art. 87. L'ufficio di Cassiere in Firenze sarà provvisoriamente tenuto da un banchiere eletto dai soci fondatori. Esso deve possedere 100 azioni o dare una cauzione di lire 100,000.

Art. 88. Il Cassiere paga i mandati *regolarmente* spediti o firmati da chi di ragione.

Art. 89. Le somme dovute alla Società sono pagate al Cassiere in virtù di mandati di entrata, spediti e firmati dal Direttore amministrativo e dall'Ispettore generale.

Art. 90. Il Cassiere è sotto la dipendenza immediata della Direzione amministrativa.

TITOLO XIV.

Scioglimento della Società — Estinzione del capitale sociale.

Art. 91. Alla fine dell'anno decimo i 5370 ettari di terreno che formano la misura territoriale di ogni colonia saranno ripartiti come segue:

a) 1320 ettari ad ogni colonia calcolando 6 ettari per ogni famiglia;

b) 4000 ai 363 azionisti che si trovano in ogni colonia e che escono per ragione di sorteggio, come dall'articolo 92 dello Statuto.

Art. 92. Dalla fine del decimo anno dell'esistenza della Società in poi le azioni verranno annualmente estinte nelle seguenti proporzioni:

			Azionisti privati		Impiegati		Coloni		Totale
Anno	10	N°	127	N°	16	N°	220	N°	363
»	11	»	254	»	32	»	440	»	726
»	12	»	381	»	48	»	660	»	1,089
»	13	»	508	»	64	»	880	»	1,452
»	14	»	635	»	80	»	1,100	»	1,815
»	15	»	762	»	96	»	1,320	»	2,178
»	16	»	889	»	112	»	1,540	»	2,541
»	17	»	1,016	»	128	»	1,760	»	2,904
»	18	»	1,143	»	144	»	1,980	»	3,267
»	19	»	1,285	»	180	»	2,200	»	3,665
Totale		N°	7,000	N°	900	N°	12,100	N°	20,000

Art. 93. I coloni divenuti azionisti saranno obbligati a comperare i terreni appartenenti a quegli azionisti privati ed impiegati che escono dalla Società dopo il 10° anno in ogni colonia per la somma di lire 300 ogni ettare.

Per tal modo ogni famiglia colonica diviene proprietaria di 24 ettari di terreno come segue:

a) Sei dovuti dalla Società (articolo 5 dello statuto);

b) Undici come azionista;

c) Sette che ha obbligo di comprare dai cento quarantatrò azionisti privati che escono per sorteggio ogni anno da ciascuna colonia, conformemente all'articolo 92.

Art. 94. I medesimi coloni che escono saranno pure tenuti dopo il 10° anno alla compera degli armenti con un ribasso del 50 per cento, e degli attrezzi agrari, ecc., ecc., con un ribasso del 75 per cento dal costo primitivo, senza che questo escluda il loro diritto di compartecipazione come azionisti.

Art. 95. Al tempo che la colonia diventa libera, la Società fa dono al comune dell'opificio industriale da essa istituito, della miniera, del bastimento, della barca peschereccia e di cinquanta ettari di terreni boschivi. Con tal dono la Società intende di porgere al comune divenuto libero i mezzi per far fronte alle spese necessarie a progredire verso quella meta, alla quale la Società fondatrice diresse i suoi sforzi.

TITOLO XV.

Ripartizione degli utili.

Art. 96. Il primo anno sociale finisce col dicembre successivo alla data in cui la prima colonia avrà cominciato a funzionare.

Art. 97. Il bilancio generale delle operazioni della Società verrà compilato ogni anno, come pure il resoconto delle amministrazioni, e verranno insieme distribuiti in forma di circolare ad ogni azionista e pubblicati nel giornale ufficiale delle colonie 15 giorni prima della riunione ordinaria dell'assemblea generale.

Approvati che saranno dalla medesima assemblea generale, verranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e distribuiti in forma di libretto ad ogni azionista.

Art. 98. A cominciare dall'undecimo anno, gli azionisti che rimangono nella Società avranno diritto al 5 per 100 d'interesse annuo sugli 11 ettari di terreno che loro competono per ogni azione, e valutati a lire 300 ciascuno, e questo fino al tempo in cui per sorteggio usciranno dalla Società.

Art. 99. Alla fine dell'anno decimo gli utili sociali, dedotto l'interesse del 5 per 100 sulle azioni da pagarsi ad ogni fine dell'anno, saranno divisi come segue:

a) All'autore dell'impresa e del progetto tecnico 5 per cento;

b) Ai soci fondatori 10 per 100;

c) Ai soci promotori 15 per 100;

d) Ai soci capitalisti 70 per 100;

TITOLO XVI.

Disposizioni generali.

Art. 100. I soci fondatori rappresentano legalmente il Consorzio degli azionisti fino a che la prima colonia non funzioni.

Art. 101. Dall'epoca in cui la prima colonia comincia a funzionare, i soci promotori rappresenteranno legalmente la Società fino alla prima riunione dell'Assemblea generale.

Art. 102. In ordine agli articoli 34 e 35 l'ufficio di Direttore generale è per questa prima volta affidato all'autore dell'impresa e del progetto.

Art. 103. Agl'impiegati che saranno rivocati per inabilità sopraggiunta a causa di malattia contratta in servizio, dopo la loro guarigione a spese della Società, sarà corrisposta a titolo di buona uscita un'annata di stipendio, senza che ciò escluda il loro diritto come azionisti.

Art. 104. La Società sarà in tutto regolata a tenore delle leggi vigenti.

Art. 105. L'amministrazione generale della Società è sottoposta alla revisione continua di due ispettori governativi a tenore delle disposizioni che regolano il sindacato delle Società.

Art. 106. Nel caso di cessione del diritto di azionista la Società riconosce nel nuovo portatore il diritto alla ripartizione degli utili per le azioni trasferite, ma non quello di votare nell'Assemblea generale.

Art. 107. Nel caso di morte di un azionista i suoi eredi ne acquistano i diritti in faccia alla Società. Dovranno però nell'Assemblea generale farsi rappresentare da un solo che ne riunisca i mandati.

La Società dispone del 10 per 100 su tutti i benefizi che competono agli eredi a pro dell'Orfanotrofio delle Colonie.

Art. 108. I titoli interinali e definitivi in caso di smarrimento non possono essere surrogati che dopo due mesi dalla fattane dichiarazione in iscritto nella **Gazzetta Ufficiale del Regno** e nel **Giornale Ufficiale per**

la colonizzazione e coltivazione della Sardegna, foglio ufficiale della Società, a spese dell'azionista richiedente.

Art. 109. Nel caso che un'azione venga sequestrata, nel nuovo detentore non si riconosce che il diritto al valore nominale dell'azione medesima.

Art. 110. Gl'interessi e i dividendi, fissati e non richiesti nel periodo di tre anni dal giorno della scadenza, restano a benefizio delle opere di beneficenza delle Colonie.

TITOLO XVII.

Garanzie.

Art. 111. Le azioni della nuova Società di colonizzazione e coltivazione della Sardegna hanno per garanzia:

a) Il capitale di lire 250,000. emesso dai cinque soci fondatori;

b) La totalità dei beni tanto demaniali quanto privati che verranno acquistati coi fondi costituiti dai diversi versamenti sulle serie di azioni;

c) La clausola che i versamenti delle 7000 azioni non saranno richiesti se non quando successivamente il versamento precedente sarà stato impiegato nell'acquisto dei terreni posti nell'isola di Sardegna; e ciò verrà fatto noto ad ogni azionista nella circolare medesima colla qnale verranno richiesti i successivi versamenti;

d) Il primo versamento che viene eseguito nell'atto della sottoscrizione e che resta garantito sulla magnifica possessione detta *La Crucca*, situata fra Portotorres e Sassari, di una estensione di ettari 1500, che la nuova Società ha già acquistata.